

REGOLAMENTO (CE) N. 796/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1997

recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁴⁾, in deroga al paragrafo 1 dello stesso articolo le domande di titolo di esportazione che vertono su una quantità pari o inferiore a 22 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 non sono soggette, su richiesta dell'operatore, al periodo di riflessione di cinque giorni;

considerando che da un certo periodo di tempo le domande di titoli che vertono su piccoli quantitativi

hanno assunto proporzioni anormalmente elevate rispetto al totale delle domande di titoli presentate; che, per controllare la gestione delle quantità ancora disponibili per l'esportazione fino al 30 giugno 1997, occorre quindi sospendere provvisoriamente il regime suddetto fino al 30 giugno 1997, in applicazione dello stesso paragrafo 5, ultimo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disposto dell'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95 è sospeso fino al 30 giugno 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.